

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5090 R</b> Concerne	23 maggio 2001	TERRITORIO

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2000 presentata nella forma  
elaborata da Bruno Lepori e Luca Beretta Piccoli per la modifica dell'art.  
99 della legge cantonale d'applicazione alla legge federale contro l'in-  
quinamento delle acque (LALIA) e concernente le modalità di prelievo  
dei contributi di costruzione provvisori e dell'art. 100 concernente le  
modalità di prelievo del contributo supplementare  
(v. messaggio 20 febbraio 2001)**

## PREMESSA

Mediante l'iniziativa elaborata 18 settembre 2000 presentata dai deputati Bruno Lepori e Luca Beretta Piccoli si affronta il delicato ed importante problema del prelievo dei contributi di costruzione a seguito dell'esecuzione di opere (comunali o consortili) inerenti l'evacuazione e la depurazione delle acque luride.

In particolare il testo dell'iniziativa ed il rapporto del Consiglio di Stato sono chiari ed esauritivi, motivo per il quale la comprensione della complessa problematica da parte della scrivente Commissione è stata facilitata.

L'audizione degli iniziativaisti da parte della Commissione, avvenuta in data 16 maggio 2001, ha poi permesso d'ulteriormente capire il senso della proposta di modifica della legge cantonale d'applicazione alla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1975.

## CONSIDERAZIONI DI MERITO

Gli art. 99, 99a e 100 LALIA stabiliscono il tipo di contributi prelevabili dai proprietari di beni immobili che beneficiano delle opere di evacuazione e di depurazione delle acque luride.

Si tratta di tre tipi di contributi, ossia: provvisorio, definitivo e supplementare.

Recentemente, il Tribunale delle espropriazioni della giurisdizione sopracenerina ha avuto modo di definire la corretta applicazione dei summenzionati contributi.

Applicazione confermata anche dal Tribunale federale.

In buona sostanza, è stato stabilito che il contributo provvisorio (art. 99 LALIA) può essere prelevato una volta sola e dopo l'inizio delle opere di smaltimento; mentre il contributo

supplementare (art. 100 LALIA: dovuto in caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o riattazione di un edificio avvenuta dopo il prelievo del contributo provvisorio) solo dopo il compimento delle opere di canalizzazione.

Siffatte limitate modalità di prelievo non permettono tuttavia un corretto finanziamento delle opere stesse.

Infatti, la durata di completazione delle opere di canalizzazione e di depurazione si rivela oggi ben più lunga dei 15-20 anni che aveva ritenuto l'allora legislatore con l'introduzione in data 2 aprile 1975 della LALIA.

Ragione per cui la fissazione di un unico contributo provvisorio (a meno di non applicare il 3% del valore di stima), impedisce di fatto all'ente esecutore di reperire in tempi ragionevoli dai privati una parte non trascurabile di finanziamento per l'ultimazione delle opere di depurazione.

Molti Comuni hanno infatti intimato il "primo" contributo provvisorio fissando il limite massimo ad esempio all'1,5% del valore di stima, ben sapendo che il contributo definitivo avrebbe raggiunto il tetto massimo del 3% previsto dall'art. 99a LALIA.

Scopo evidente era quello di finanziare le prime opere di depurazione.

Visti i tempi di realizzazione molto più lunghi, un buon numero di Comuni per poter pianificare in modo ottimale, sia l'esecuzione delle opere di base alle priorità, sia soprattutto il loro finanziamento, prelevavano "ulteriori" contributi provvisori.

La competente autorità giudiziaria ha però, come è stato rilevato, di fatto smentito questo modo di procedere.

Con l'iniziativa in discussione non si fa quindi praticamente altro che codificare una prassi consolidata.

La Commissione ritiene opportuno aderire alla proposta degli iniziativaisti, sia per il prelievo di contributi provvisori "ulteriori", sia per quello supplementare provvisorio.

Per quanto concerne il contributo supplementare provvisorio è ancora da sottolineare come l'introduzione della prospettata normativa (art. 99 cpv. 2a) pone rimedio ad una evidente disparità di trattamento tra i proprietari di sostanza immobiliare assoggettati al pagamento dei contributi di costruzione.

Infatti, con il sistema attuale chi effettua un intervento edile dopo il prelievo del contributo provvisorio, si vedrà accollato il contributo supplementare, calcolato sull'incremento del valore di stima determinato dall'intervento edile, "solo" dopo l'ultimazione delle opere di depurazione, godendo così di ingiustificate facilitazioni rispetto al proprietario di un fondo già edificato al momento dell'imposizione del contributo provvisorio.

Permettendo al Comune di imporre un contributo supplementare provvisorio, che è comunque un "anticipo" del contributo definitivo e non un nuovo contributo, si elimina l'anzidetta disparità di trattamento.

In altre parole, l'attuazione delle prospettate modifiche legislative pone rimedio ad una situazione attuale così riassumibile:

- i Comuni che già hanno prelevato un primo contributo provvisorio potranno prelevare unicamente quello definitivo ad opere concluse (tra 5-10-20 anni?).  
In pratica i Comuni finanziariamente in difficoltà si vedranno privati dei mezzi necessari per finanziare le opere di depurazione delle acque;

- i Comuni che non hanno ancora prelevato i contributi, preleveranno l'unico contributo provvisorio il cui ammontare si avvicinerà verosimilmente al massimo consentito, ossia al 3% del valore di stima.  
Risultato concreto sarà quello che i proprietari finanzieranno opere la cui esecuzione avverrà tra 5-10-20 anni;
- chi ha edificato dopo l'emissione del contributo provvisorio non potrà essere chiamato al pagamento del contributo se non ad opere concluse, con evidente disparità di trattamento con gli altri cittadini proprietari.

Si rileva che, per il resto, la modalità di pagamento dei contributi non viene modificata.

## **CONCLUSIONI**

Per le ragioni sovraesposte si invita quindi il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa parlamentare elaborata presentata dai colleghi Bruno Lepori e Luca Beretta Piccoli così come formulata nel disegno di legge annesso al messaggio no. 5090 di data 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Marco Fiori, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli -  
Bobbià - Canonica G. - Carobbio W. -  
Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Genazzi -  
Ghisletta D. - Jelmini - Nova - Pantani -  
Righinetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale di applicazione alla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1975; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2000 presentata nella forma elaborata da Bruno Lepori e Luca Beretta Piccoli;
- visto il messaggio 20 febbraio 2001 no. 5090 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 23 maggio 2001 no. 5090 R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge cantonale di applicazione alla legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è modificata come segue:

#### **Art. 99 cpv. 2 e 2a (nuovo)**

<sup>2</sup>Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.

<sup>2a</sup>Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Comune deve adeguare il contributo provvisorio all'incremento del valore di stima determinato dall'intervento edile.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.